

ASSOCIAZIONE CNCA LOMBARDIA ETS

Statuto

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione, denominazione, natura giuridica e sede legale

1. Nell'ambito del "Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti – Rete associativa di Enti del terzo settore" (in questo statuto indicata anche come "Rete Associativa CNCA ETS" o "CNCA"), è costituita, ai sensi del d.lgs. 117/2017 ("Codice del terzo settore") e del Codice civile, l'associazione denominata "**CNCA LOMBARDIA ETS**", (di seguito indicata anche in questo statuto come "Associazione"), con sede legale in Sesto San Giovanni, via Petrarca 146. Non richiede modifica statutaria lo spostamento della sede legale nell'ambito del medesimo comune, fermo restando l'obbligo di comunicazione al RUNTS. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie nel territorio regionale con delibera dell'Esecutivo Regionale.
2. L'acronimo "ETS" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel RUNTS.
3. L'Associazione è costituita ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore per essere iscritta nella sezione "altri enti del terzo settore" del RUNTS, ai sensi del d.m. 15 settembre 2020, n. 106, e s.m.i.
4. Pur essendo dotata di autonomia giuridica, gestionale, patrimoniale e finanziaria, sicché risponde esclusivamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte, l'Associazione rappresenta un'articolazione territoriale del CNCA, di cui attua gli scopi e promuove gli obiettivi nel territorio regionale di competenza, impegnandosi a tal fine a collaborare fattivamente con quest'ultima anche al fine di organizzarne, stimolarne e coordinarne le attività regionali. L'Associazione garantisce inoltre l'identità e l'unità del CNCA nel territorio regionale e che la sigla CNCA sia utilizzata in modo legittimo, corretto ed adeguato.
5. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 – Principi ispiratori

1. Le attività, gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa dell'Associazione sono ispirati al bene comune e all'interesse della comunità, ai principi della democrazia, della sussidiarietà, della cittadinanza attiva e della partecipazione responsabile, della solidarietà, della sostenibilità ambientale, della giustizia sociale e ambientale, volti a favorire la partecipazione, l'inclusione sociale, il pieno sviluppo della persona umana e la promozione ed esigibilità dei diritti.
2. I principi e le linee di fondo su cui si basa l'Associazione sono contenuti nel Documento programmatico del CNCA.

Art. 3 – Scopo ed oggetto sociale

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale di cui al successivo quarto comma.
2. Ai fini di cui al comma precedente, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta ai sensi della vigente normativa sul terzo settore, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione persegue le proprie finalità e svolge le proprie attività direttamente o tramite accordi e convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati.
4. Ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via quanto meno principale, di una o più attività delle attività di interesse generale di cui alle lettere d), i), m), v), w) e z) dell'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore, ovvero sia:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
5. Più in particolare, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra individuate, l'Associazione si propone lo svolgimento, tra le altre, delle seguenti attività e il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - costituire momento di confronto, di coagulo e di sostegno tra esperienze condotte nelle realtà locali sui principali temi di impegno dell'associazione;

- individuare ambiti di possibili impegni comuni atti al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- configurarsi sui temi della marginalità e del disagio, della promozione del benessere e del "buen vivir", della cultura, della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, della pace e dei diritti umani, della formazione e dell'istruzione, come presenza politica e culturale unitaria, capace di trasformare in progetto la quotidiana esperienza di vita e di lavoro delle persone;
- sviluppare spazi di rappresentanza e autorappresentazione dei soggetti che vivono in prima persona problematiche di natura personale o sociale o impedimenti nel riconoscimento dei loro diritti civili, sociali e umani, nella realizzazione del loro pieno sviluppo umano, attraverso processi di capacitazione, empowerment, agency e advocacy;
- promuovere la cultura del volontariato, del civismo e della cittadinanza attiva, della mutualità orientata al bene comune con particolare riferimento ai giovani e alle giovani;
- sviluppare la pratica e la cultura del servizio civile universale, dei corpi civili di pace;
- promuovere lo sviluppo della cultura e di pratiche di prossimità e dei beni comuni, intesi come repertorio di azioni (commoning), istituti di self-governance, self-management che danno vita a comunità attive di persone che decidono di gestire per proprio conto l'uso delle risorse di cui dispongono in modo condiviso, partecipato e pienamente democratico;
- sviluppare la cultura dell'innovazione sociale, della valutazione dell'impatto sociale degli enti del terzo settore e dei loro servizi e interventi;
- promuovere la dimensione della ricerca e l'attenzione ai mutamenti della realtà sociale e alle caratteristiche delle persone con cui entrano in contatto;
- accompagnare gli associati nella transizione digitale delle loro organizzazioni e servizi;
- promuovere e realizzare progetti e attività nei seguenti campi di intervento:
 - 1) servizi educativi per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie, tutela e promozione dei loro diritti;
 - 2) prestazioni socio-sanitarie e servizi sociali;
 - 3) contrasto della povertà materiale ed educativa;
 - 4) contrasto delle disuguaglianze sociali tra generi, generazioni e territori del Paese;
 - 5) disabilità e salute mentale;
 - 6) detenuti in carcere e persone sottoposte a misure di esecuzione penale esterna e pratiche di giustizia riparativa;
 - 7) dipendenze;
 - 8) Hiv e malattie infettive;
 - 9) vittime di violenza, tratta e grave sfruttamento lavorativo;
 - 10) pari opportunità;
 - 11) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di migranti e richiedenti asilo;
 - 12) alloggio sociale, politiche abitative e housing sociale;
 - 13) politiche giovanili;

- 14) educazione, istruzione e formazione professionale, ivi inclusa l'Educazione continua in medicina, l'educazione finanziaria, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative e formazione extra-scolastica;
- 15) inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- 16) agricoltura sociale;
- 17) salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e per l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- 18) economia sociale e circolare;
- 19) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- 20) cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- 21) cooperazione internazionale, anche mediante la stipula di partnership con organizzazioni estere che abbiano finalità simili anche attraverso la predisposizione e la gestione di progetti di cooperazione bilaterale e allo sviluppo;
- 22) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al Codice del Terzo settore.

6. L'Associazione potrà ai suddetti fini, a titolo esemplificativo:

- realizzare momenti di incontro, seminari e convegni, promuovendo in particolar modo la formazione di volontari, operatori e insegnanti anche attraverso attività di formazione professionale;
- realizzare servizi educativi, d'istruzione e formazione, promuovendo anche iniziative di formazione e aggiornamento professionale nel campo dell'istruzione formale, non formale e informale in riferimento sia ad ambiti trasversali quali ad es: la Didattica e le metodologie; le Metodologie e le attività laboratoriali; l'innovazione didattica e la didattica digitale; la Didattica per competenze e competenze trasversali; Gli apprendimenti; sia ad ambiti specifici quali, ad es: l'Educazione alla cultura economica; l'Orientamento e la Dispersione scolastica; I Bisogni individuali e sociali dello studente; I Problemi della valutazione individuale e di sistema; - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento; l'Inclusione scolastica e sociale; il Dialogo interculturale e interreligioso; la Gestione della classe e delle problematiche relazionali; la Conoscenza e il rispetto della realtà naturale e ambientale; la Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; lo Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; la Cittadinanza attiva e la legalità; la Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti;
- effettuare attività di ricerca, progettazione e studio;
- attivare servizi di rete e attività sperimentali e progetti innovativi anche con il coinvolgimento degli associati, in un'ottica di capacity building dei soggetti del terzo settore, delle comunità locali e delle istituzioni;
- sviluppare iniziative di informazione e comunicazione a mezzo stampa e social media, di sensibilizzazione e di denuncia ed esprimersi, attraverso adeguati ed opportuni strumenti, in merito alle scelte politiche che, a livello internazionale,

europeo, nazionale o locale, interessano le diverse problematiche di cui si occupano i membri;

- attivare iniziative finalizzate al reperimento di risorse orientate alla formazione, all'integrazione, all'inserimento lavorativo, all'informazione, anche tramite l'esecuzione di progetti, per gli appartenenti alle organizzazioni associate o ad altre realtà esterne con scopi simili;
- promuovere lo sviluppo e la pratica della valutazione degli interventi sociali ed educativi messi in atto dai propri associati, con particolare attenzione anche alla valutazione dell'impatto sociale degli stessi;
- sottoscrivere o promuovere accordi e alleanze con altri enti, associazioni, organizzazioni esterni all'Associazione, per il raggiungimento delle finalità della medesima;
- effettuare attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
- cedere beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- fornire assistenza tecnica, progettazione, anche esecutiva e consulenza alla Pubblica Amministrazione per la realizzazione di servizi all'impiego e di modelli di raccordo e cooperazione tra i servizi pubblici ed operatori privati autorizzati o accreditati ai sensi della normativa vigente;
- rilasciare fidejussioni e garanzie reali a favore di soci, associati ed enti e società partecipate o collegate;
- costituire o partecipare ad altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, nonché realizzare con essi operazioni di fusione;
- promuovere, realizzare e gestire ogni altra iniziativa considerata utile al raggiungimento delle proprie finalità.

7. Per la realizzazione dell'oggetto sociale, l'Associazione potrà avvalersi degli strumenti operativi attivati dalla Rete Associativa CNCA ETS. Le attività svolte dovranno tuttavia essere economicamente e finanziariamente autonome, senza gravare sul bilancio della Rete Associativa, se non previa autorizzazione del Consiglio Nazionale della medesima.

8. Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione potrà inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore, nonché attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Oltre che di lavoratori retribuiti, nello svolgimento delle sue attività l'Associazione potrà avvalersi di volontari nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del Codice del terzo settore. In particolare, l'Associazione tiene, a cura dell'Esecutivo Regionale, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale ed assicura tutti i volontari di cui si avvale contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO II

SOCI

Art. 4 – Soci: requisiti e procedura di ammissione

1. Hanno diritto ad essere ammessi come soci dell'Associazione tutti gli enti soci della Rete Associativa CNCA ETS che abbiano sede legale nel territorio regionale di competenza oppure in un territorio regionale in cui non sia presente un ente riconosciuto come CNCA Regionale. All'Associazione non possono associarsi enti che non siano soci della Rete Associativa CNCA ETS.
2. L'Associazione deve essere costituita da almeno cinque enti con sede legale nel territorio regionale di competenza e deve essere riconosciuta come articolazione territoriale della Rete Associativa CNCA ETS dal Consiglio Nazionale di quest'ultima.
3. Una volta costituita e riconosciuta dal Consiglio Nazionale, l'Associazione, nella sua qualità di articolazione territoriale della Rete Associativa CNCA ETS, è di diritto socia di quest'ultima.
4. L'Associazione corrisponde alla Rete Associativa CNCA ETS una quota associativa determinata dal Consiglio Nazionale sulla base delle indicazioni generali fornite dall'Assemblea Nazionale.
5. Nella domanda di ammissione all'Esecutivo Regionale, l'ente aspirante socio dovrà dichiarare di conoscere ed accettare i contenuti e gli obblighi del presente statuto e del documento programmatico di cui all'art. 2 del presente statuto, nonché di impegnarsi ad adempiere i propri doveri di socio così come previsti dalla legge e dal presente statuto.
6. L'ammissione è deliberata dall'Esecutivo Regionale in presenza dei requisiti di ammissione stabiliti nel presente statuto, in maniera non discriminatoria e coerente con le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione.
7. La delibera di ammissione è comunicata all'ente interessato ed annotata nel libro dei soci. La sua efficacia è tuttavia condizionata al versamento iniziale da parte dell'ente interessato della quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea Regionale sulla base delle direttive fornite dalla Rete Associativa CNCA ETS.
8. La delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'ente interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, informandolo della possibilità di ricorrere all'Assemblea Regionale entro sessanta giorni dalla medesima comunicazione. L'Assemblea Regionale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
9. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La qualifica di socio, così come la quota associativa, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo o titolo.

10. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata all'Esecutivo Regionale, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente gravoso per i soci il suo concreto esercizio, e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta.

11. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura dell'Esecutivo Regionale.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno i medesimi diritti e doveri, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, oltre ai diritti già previsti dal presente statuto e dalla normativa vigente, i soci hanno diritto di:

- a) partecipare all'attività istituzionale dell'Associazione;
- b) partecipare e votare nelle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- c) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dall'Associazione, nonché dei servizi da essa resi;
- d) votare per l'elezione degli organi sociali e per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, nei tempi e modi stabiliti dal presente statuto;
- e) candidare i propri rappresentanti alle cariche sociali alle condizioni stabilite dalla legge e dal presente statuto.

3. I soci, oltre ai doveri già previsti dal presente statuto e dalla normativa vigenti, sono obbligati a:

- a) collaborare fattivamente alle attività dell'Associazione;
- b) partecipare, in rapporto alla loro dimensione e alle loro concrete possibilità, alle iniziative dell'Associazione;
- c) promuovere e dare stabilità alla propria organizzazione, continuità alla propria attività, garantendo responsabilità sociale nell'esercizio delle proprie funzioni;
- d) sostenere, promuovere e diffondere i punti qualificanti dei documenti programmatici e delle linee guida nazionali;
- e) avere uno statuto strettamente compatibile con quello dell'Associazione;
- f) presentare un assetto organizzativo e modalità operative rispettose dei requisiti qualitativi richiesti dall'Associazione, come definiti in apposito regolamento di attuazione del presente statuto;
- g) versare nei termini prescritti la quota associativa annuale nonché eventuali ulteriori contributi ad essi richiesti ai sensi del presente statuto;
- h) attestare al RUNTS e alle competenti autorità la propria adesione alla Rete Associativa CNCA ETS.

Art. 6 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde a seguito di:

- a) esclusione per gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione; l'Esecutivo Regionale può escludere il socio che, anche mediante la condotta dei propri rappresentanti nell'ambito dell'Associazione o dei suoi organi, violi gravemente le regole associative e i principi e valori fondativi dell'Associazione; la delibera di esclusione deve essere motivata ed ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua comunicazione all'ente interessato;

- b) decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale nei modi e nei termini previsti dal presente statuto;
- c) recesso, che ha effetto immediato dal momento in cui la relativa comunicazione pervenga all'Esecutivo Regionale, fermi restando a carico del socio recedente l'obbligo di versamento della quota associativa relativa all'anno in cui il recesso è esercitato e gli altri obblighi già assunti nei confronti dell'Associazione;
- d) estinzione o scioglimento dell'ente.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

2. Le procedure relative ai casi di cui sopra e le relative impugnazioni sono più specificamente disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente statuto.

3. L'esclusione è deliberata e la decadenza accertata dall'Esecutivo Regionale. Le deliberazioni devono essere comunicate all'ente interessato. Avverso tali decisioni è ammesso ricorso all'Assemblea Regionale entro sessanta giorni dalla loro comunicazione all'ente interessato.

TITOLO III

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 7 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Presidente Regionale;
- c) l'Esecutivo Regionale;
- d) l'Organo regionale di controllo, qualora la sua nomina sia per legge obbligatoria o venga comunque disposta dall'Assemblea Regionale.

2. Tutti gli organi sociali durano in carica quattro anni e i loro componenti sono sempre rieleggibili. Il Presidente è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi salva la possibilità per l'Assemblea Regionale di deliberare una deroga per non più di un ulteriore mandato.

3. Gli organi sociali possono riunirsi anche in video o teleconferenza, in modo da collegare in tempo reale il luogo ove si trova la presidenza dell'organo e gli altri luoghi precisati nell'avviso di convocazione ove sono presenti alcuni o tutti gli intervenuti, a condizione che:

- sia consentito a chi presiede, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

4. Tutte le comunicazioni sociali avverranno via email o PEC agli indirizzi indicati dai soci nella domanda di adesione e dai componenti degli organi sociali al momento dell'accettazione della nomina, salvo che diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto.

5. L'Associazione assicura i componenti degli organi sociali che ne facciano richiesta nonché, ove presente, il suo Direttore, per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'organo sociale di appartenenza.

Art. 8 – Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è costituita da un delegato per ciascun ente socio. Hanno diritto di voto in Assemblea solo i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

2. In Assemblea ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

3. L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente Regionale almeno una volta all'anno, entro i termini di legge per l'approvazione del bilancio di esercizio, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci.

4. L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente Regionale.

5. L'Assemblea Regionale:

a) elegge e revoca il Presidente Regionale e gli altri componenti degli organi sociali previa determinazione del loro numero;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio consuntivo, nonché l'eventuale bilancio preventivo e il bilancio sociale;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sui ricorsi proposti dagli enti non ammessi come soci e dai soci esclusi;

f) stabilisce, anche su proposta dell'Esecutivo Regionale, l'ammontare delle quote associative dovute dai soci;;

g) individua, su proposta dell'Esecutivo Regionale, le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

h) approva il regolamento elettorale ed ogni altro regolamento interno, sulla base di schemi definiti dal CNCA qualora presenti;

i) approva le linee programmatiche del CNCA Regionale predisposte dall'Esecutivo Regionale in sintonia con quelle deliberate dalla Rete Associativa CNCA ETS;

l) delibera l'eventuale attivazione di Aree e Gruppi regionali di interesse tematico su proposta dell'Esecutivo Regionale;

m) delibera sulle modifiche dello statuto;

n) delibera sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

o) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

6. L'Assemblea Regionale delibera a maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.
7. Per le decisioni di cui alle lettere m) è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci. Per le decisioni di cui alla lettera n) è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
8. L'Associazione tiene, a cura dell'Esecutivo Regionale, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Regionale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Art. 9 – Presidente Regionale e Tesoriere

1. Il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale. È il rappresentante legale dell'Associazione ed il suo delegato nell'Assemblea Nazionale. Il Presidente regionale può essere eletto anche tra persone non aderenti ad enti associati al CNCA. Il Presidente regionale è candidato di diritto alle elezioni del Consiglio nazionale.
2. Il Presidente Regionale è il garante dell'identità e dell'unità del CNCA nel territorio regionale, della coerenza dell'attività regionale alle decisioni, agli orientamenti e alle scelte della Rete Associativa CNCA ETS; garantisce che la sigla "CNCA" sia utilizzata in modo legittimo, corretto ed adeguato; ha il compito di organizzare, stimolare e coordinare le attività del territorio regionale.
3. Il Presidente Regionale convoca l'Assemblea Regionale, la presiede, e garantisce l'esecuzione delle sue deliberazioni.
4. In caso di impedimento il Presidente Regionale è sostituito da un altro componente dell'Esecutivo Regionale individuato dal medesimo organo.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente Regionale può avvalersi di un Ufficio di Presidenza la cui operatività sarà regolata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Regionale che dovrà risultare omogeneo e coerente con i contenuti del regolamento nazionale.
6. L'Esecutivo Regionale può eleggere tra i propri membri un Tesoriere con il compito di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione; vigilare sull'attività amministrativa dell'Associazione; riferire periodicamente all'Esecutivo Regionale sulla situazione economico-finanziaria dell'Associazione; curare la predisposizione e il funzionamento di apposite convenzioni con terzi per la fornitura di servizi ai soci.

Art. 10 – Esecutivo Regionale

1. L'Esecutivo Regionale è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È responsabile della gestione dell'Associazione, dà attuazione alle delibere dell'Assemblea Regionale e predispone gli strumenti necessari all'attuazione delle linee programmatiche espresse dalla medesima, cura e vigila sull'andamento della vita e dell'attività associativa, elabora progetti, proposte e iniziative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale. Il potere di gestione attribuito all'Esecutivo Regionale è generale. Esso ha competenza su ogni questione e/o materia non espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto all'Assemblea Regionale o ad altro organo sociale.
2. L'Esecutivo Regionale è costituito da un minimo di tre persone, compreso il Presidente, elette dall'Assemblea Regionale previa determinazione del numero dei

componenti da eleggere. Almeno la maggioranza dei componenti deve essere scelta tra le persone fisiche indicate dagli enti associati. Le modalità di presentazione delle candidature e il sistema di votazione per l'elezione dell'Esecutivo Regionale sono oggetto di un apposito regolamento elettorale approvato dall'Assemblea Regionale. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

3. L'Esecutivo Regionale è convocato dal Presidente Regionale almeno quattro volte all'anno, nonché ogni qual volta lo richiedano la maggioranza dei suoi componenti. L'Esecutivo Regionale è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi lo presiede.

4. Alle riunioni dell'Esecutivo Regionale partecipa anche il Direttore, ove presente, con il compito di redigere il verbale delle riunioni e deliberazioni. L'Esecutivo Regionale può decidere di invitare alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto, persone o esperti, in virtù di particolari problemi trattati, ovvero prevedere la partecipazione in modo permanente di uditori.

5. Qualora un componente venga meno per decesso, dimissioni o revoca, l'Esecutivo Regionale valuta se procedere alla cooptazione del primo dei non eletti, oppure se continuare ad operare in numero ridotto. La cooptazione così operata dall'Esecutivo Regionale è efficace sino alla successiva riunione dell'Assemblea Regionale, che può ratificarla oppure procedere all'elezione del componente venuto meno.

6. Nel caso del contemporaneo venir meno della maggioranza dei suoi componenti, l'intero Esecutivo Regionale s'intende decaduto. Il Presidente o, in caso di suo impedimento o assenza, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro quindici giorni alla convocazione dell'Assemblea Regionale, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

7. L'Esecutivo Regionale:

a) può attribuire deleghe gestionali al Presidente Regionale o ad altri consiglieri, nominare delegati per la gestione degli uffici operativi e determinare, con le necessarie procure, le relative funzioni e operatività;

b) convoca l'Assemblea Regionale;

c) attua gli indirizzi e le decisioni dell'Assemblea Regionale;

d) può nominare un Direttore, che assuma, tra gli altri, i seguenti incarichi:

- inviare le convocazioni ai soci ed ogni altra comunicazione necessaria;

- redigere ed inviare i verbali delle riunioni;

- porre in essere ogni atto amministrativo e organizzativo che gli venga richiesto dall'Esecutivo Regionale;

- svolgere funzioni di segreteria di Presidenza.

e) delibera su tutto quanto riguarda il patrimonio, le entrate, le erogazioni delle spese ordinarie e straordinarie;

f) predispone ogni anno, entro i termini di legge, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, il quale coincide con l'anno solare e il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo all'anno del consuntivo;

g) predispone ogni anno, ove obbligatorio, il bilancio sociale;

h) stabilisce le norme sul proprio funzionamento e la propria organizzazione interna;

i) delibera su ammissione, esclusione e decadenza dei soci;

- l) delibera su ogni altro oggetto ad esso attribuito dalla legge o del presente statuto, ovvero non attribuito alla competenza di un altro organo sociale;
 - m) adotta un regolamento sul proprio funzionamento interno.
8. L'Esecutivo Regionale tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Articolo 11 – Rappresentanza legale

- 1. La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente Regionale e in caso di sua assenza o impedimento al componente espresso dall'Esecutivo Regionale in sua sostituzione;
- 2. La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione sono attribuite anche ai delegati dell'Esecutivo nell'ambito e nei limiti dei poteri loro conferiti.
- 3. L'Esecutivo Regionale può inoltre rilasciare procure a terzi per singoli atti o categorie di atti.

Art. 12 – Organo Regionale di controllo

- 1. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea Regionale dovrà provvedere alla nomina di un Organo Regionale di controllo, anche monocratico. L'Assemblea Regionale può comunque decidere di disporre la nomina di questo organo anche quando la legge non la imponga.
- 2. Ai componenti dell'Organo Regionale di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
- 3. L'Organo Regionale di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
- 4. Ove istituito, l'Organo Regionale di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
- 5. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea Regionale dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di affidare la revisione legale obbligatoria all'Organo Regionale di controllo nella composizione richiesta dalla legge.

TITOLO IV **PROFILI FINANZIARI**

Art. 13 – Patrimonio e Risorse

- 1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito ed alimentato:
 - a) dai proventi delle quote associative dei soci;
 - b) dai contributi obbligatori dei soci;

- c) dai beni acquisiti con il contributo dei soci;
 - d) da contributi di enti pubblici;
 - e) da eredità, donazioni e legati, contributi, lasciti ed elargizioni di privati;
 - f) da contributi dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali;
 - g) da erogazioni liberali di soci o di terzi;
 - h) da iniziative promozionali e raccolte fondi finalizzate al finanziamento dell'Associazione;
 - i) dalle rendite di beni;
 - l) da proventi da cessione di beni e servizi;
 - m) da contributi dello Stato, Regioni, Enti locali e istituzioni pubbliche e finalizzate al sostegno di documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie entrate da prestazioni di servizi convenzionati;
 - n) da contributi volontari;
 - o) da proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
2. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari ad € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14 – Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro i termini previsti dalla legge, l'Esecutivo Regionale ha l'obbligo di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore e s.m.i., e dunque:
 - potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
 - in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
 - dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale;
 - dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.
4. Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
5. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai

componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

6. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati nei termini di legge presso il RUNTS.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente, ad uno o più enti del terzo settore aderenti alla Rete Associativa CNCA ETS ed operanti nei medesimi o in analoghi settori di attività, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente statuto sostituisce integralmente il precedente statuto dell'Associazione con efficacia a partire dal momento in cui l'Associazione risulterà iscritta al RUNTS per effetto di trasmigrazione dal registro delle APS in cui è attualmente iscritta.

2. Le cariche sociali in essere al momento dell'entrata in vigore del presente statuto relative al Comitato esecutivo e al Presidente regionale resteranno valide e proseguono sino alla loro naturale scadenza riferite ai nuovi organi, rispettivamente, dell'Esecutivo Regionale e del Presidente Regionale, fatte in ogni caso salve eventuali incompatibilità sopravvenute. In ogni caso, questi organi sociali assumeranno le denominazioni e saranno sottoposti alle regole di organizzazione e funzionamento di cui al presente statuto sin dal momento in cui quest'ultimo diverrà efficace ai sensi del comma precedente. Qualora obbligatorio ai sensi di legge, l'Associazione provvederà a nominare, in sede di approvazione del presente statuto, con efficacia immediata, l'Organo Regionale di Controllo.

3. Per quanto non previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni e da altre delibere degli organi sociali, si applicano le disposizioni del Codice del terzo settore ed in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, quelle del Codice civile in materia di associazioni e relative disposizioni di attuazione.

Nembro, 7 ottobre 2022